

L'Agenzia delle entrate ha posto in consultazione le bozze. Versione definitiva a gennaio

# Voluntary 2 con doppio invio

## L'istanza con vecchio modello dovrà essere rispedita

DI STEFANO LOCONTE

**P**iù attenzioni all'auto-liquidazione e meno burocrazia nel nuovo modello di istanza. Il nuovo modello di istanza per aderire alla Voluntary-bis, che nella sua complessità sostanziale semplifica gli adempimenti procedurali, sarà disponibile, in versione definitiva, a partire dal nuovo anno.

Con provvedimento del 16/12/2016 è stata approvata e resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate la bozza del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria-bis. Ma la versione non è ancora definitiva. E infatti, nel pieno spirito di collaborazione che ha caratterizzato l'intera procedura sin dai suoi esordi, l'Agenzia delle entrate ha aperto una consultazione per raccogliere i suggerimenti e osservazioni da parte degli «adetti ai

lavori», che potranno provvedere a inviare i propri spunti propositivi a una casella di posta elettronica dedicata (dc.acc.min@agenziaentrate.it).

Dopo questo periodo di consultazione, il modello definitivo sarà approvato, con Provvedimento del direttore dell'Agenzia, entro il prossimo 2 gennaio.

Nella bozza sono già state previste una serie di novità rispetto al precedente modello approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015.

Il primo dato che si vince è che il nuovo modello dovrà essere presentato anche da coloro che nel periodo di vacanza dalla pubblicazione del decreto legge, che ha dato avvia alla voluntary disclosure-bis, abbiano già provveduto a effettuare la propria «autodenuncia» utilizzando il vecchio modello, così come previsto dalla stessa Agenzia

delle entrate con il comunicato stampa pubblicato il 25 ottobre 2016.

Difatti, nel primo rigo denominato emersione, oltre a indicare se si tratta di una VD nazionale od internazionale il contribuente dovrà indicare se l'istanza è già stata trasmessa utilizzando il vecchio modello.

E' rimasta invariata l'opzione di procedere alla determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività estere, barrando l'apposita casella, sempre a condizione che la giacenza media al termine di ciascun periodo di imposta non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Nel nuovo modello è altresì prevista la possibilità di richiedere che sia il perfezionamento della pratica che eventuali comunicazioni e notificazioni possano venir notificate a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo pec del professionista.

Non sarà quindi necessario effettuare tutta la defatigante procedura volta a richiedere la notifica a mezzo pec prevista dall'Agenzia con il comunicato stampa del 14 aprile 2016.

Per quanto concerne l'apposita dichiarazione che l'origine dei contanti o dei valori al portatore oggetto di emersione non derivi da condotte costituenti reati diversi da quelli coperti dalla procedura, così come espressamente richiesta dalla nuova normativa, è stata inserita un'apposita sezione dell'istanza (nella quale si dovrà spuntare la relativa casella).

Tuttavia, andrebbe valutata l'effettiva possibilità di evitare di dover rilasciare una dichiarazione ad hoc in tal senso, ritenendo sufficiente la compilazione dell'istanza.

Come evidenziato più volte una delle novità più rilevanti della nuova procedura di collaborazione volontaria è

stata la previsione dell'auto-liquidazione. Anche in questo senso sono state effettuate delle modifiche che prevedono la precisa quantificazione del totale delle sanzioni dovute ai fini del mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, nonché la quantificazione delle imposte e delle sanzioni dovute ai fini Irpef e Ires (delle imposte sostitutive e ritenute non operate), nonché le addizionali regionali e comunali, Ivie e Ivafe.

Una novità assoluta, perché non immaginabile dal testo della normativa, è la sezione dedicata ai contributi previdenziali eventualmente emergenti dalla determinazione dei maggiori imponibili ai fini Irpef, la cui riscossione è di competenza dell'Inps. Per di più, alcune criticità potrebbero emergere per tutti quei soggetti che sono iscritti ad una cassa previdenziale privata.

© Riproduzione riservata

NON CI SARÀ BISOGNO DI COMUNICAZIONE PER CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE, TRASPARENZA E TONNAGE TAX

## Dal 2017 regimi speciali con rinnovo automatico

Dal prossimo anno, regimi speciali con rinnovo automatico. Non occorrerà più alcuna nuova comunicazione per rinnovare l'applicazione dei regimi riguardanti il consolidato nazionale e mondiale, il regime di trasparenza e la tonnage tax.

Tutto ciò è stato previsto dall'art. 7-quater, commi 27 e 28, dlgs 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, come convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (si veda *Italia-Oggi Sette*, 19/12/2016).

Si tratta, in particolare, dei regimi speciali del consolidato fiscale (nazionale e mondiale) di cui agli artt. 117 e 132, dpr 917/1986 (Tuir), della trasparenza fiscale, di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, nonché di quello della tonnage tax, di cui all'art. 155 del medesimo Testo unico.

Con le novità introdotte dal collegato alla manovra 2017, di fatto, non sarà più necessaria una nuova comunicazione, in quanto i detti regimi si dovranno ritenere automaticamente rinnovati per il periodo indicato dalle norme applicabili, salvo revoca eseguita dall'opzione con le modalità e nei termini prescritti per la scelta iniziale, ma resta in piedi anche l'istituto della remissione in bonis dei regimi opzionali, di cui all'art. 7-quater, dl 193/2016.

Di conseguenza, con riferimento al regime della trasparenza fiscale, dopo le modifiche introdotte al comma 4, dell'art. 115 del Tuir, al termine del triennio di adesione al regime, l'opzione si deve intendere «tacitamente» rinnovata per altro triennio, a meno che la detta opzione non sia revocata; detta disposizio-

### La remissione in bonis per i regimi opzionali

Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>le violazioni non devono essere contestate nel momento della regolarizzazione</li> <li>non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative</li> </ul>
Requisiti	Alla data di regolarizzazione si devono possedere i requisiti richiesti
Procedura	<ul style="list-style-type: none"> <li>esecuzione della comunicazione o sviluppo dell'adempimento</li> <li>versamento contestuale sanzione minima (euro 250), di cui al comma 1, art. 11, dlgs 471/1997</li> </ul>
Opzioni	L'istituto può essere applicato anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, art. 2, dl 16/2012
Annualità pregresse	L'applicazione dell'istituto, ai sensi del comma 30, art. 7-quater, dl 193/2016, sembra applicabile per le opzioni da esercitarsi nel 2017

ne si applica al termine di ciascun triennio. Con riferimento al consolidato fiscale (nazionale e mondiale), si evidenzia che l'opzione può essere esercitata esclusivamente per coloro che rispettano le condizioni prescritte dall'art. 117 del Tuir, che può essere esercitata in presenza di esercizio identico di ciascuna società consolidata con quello della consolidante e risulta vincolante, in linea generale, per un triennio; anche in questo caso il rinnovo automatico si deve intendere per un ulteriore triennio, fatto salvo l'esercizio della revoca allo scadere del triennio.

Con l'adesione al regime della tonnage tax, le società di armamento possono applicare un regime

forfettario di determinazione del reddito, attraverso l'applicazione di coefficienti di redditività tarati sulla stazza della nave, per dieci esercizi; anche in tal caso, il regime viene confermato per un ulteriore decennio, fatta salva la revoca allo scadere del decennio.

Come detto, resta in piedi il regime della cosiddetta «remissione in bonis» che persegue l'obiettivo di sanare taluni inadempimenti di natura formale; la detta regolarizzazione, per tutti i regimi indicati e con riferimento agli adempimenti formali, di cui al comma 1, dell'art. 2, dl 16/2012, è subordinata alle condizioni che le violazioni non siano state ancora contestate dall'ammi-

nistrazione finanziaria e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo che questi riguardino altri comparti impositivi (circ. 38/E/2012).

Con la procedura suddetta, il contribuente deve eseguire la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versare, contestualmente, l'importo pari alla misura minima (euro 250), di cui al comma 1, dell'art. 11, dlgs 471/1997, con delega «F24» senza possibilità di procedere con compensazione (circ. 46/E/2012), utilizzando il codice tributo «8114»; per prima dichiarazione utile si deve intendere la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per eseguire la comunicazione ovvero quello destinato all'esecuzione dell'adempimento stesso. Infine, si ricordano le modifiche introdotte dal dlgs 175/2014 e, con riferimento al citato art. 7-quater, comma 29, dl 193/2016, si evidenzia che anche per le opzioni anzidette, la comunicazione deve essere eseguita con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del periodo di valenza del regime opzionale, fermo restando quanto indicato dal citato comma 1, art. 2, dl 16/2012.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata